



CIRCOLARE
GENNAIO 2024

INDICE

1) Settore edile: ridotti i contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro per l'anno 2023	pag.2
2) Rinnovato il CCNL Lavoro domestico	pag.2
3) INAIL: il tasso di interesse per il pagamento rateale autoliquidazione 2023-2024	pag.3
4) INPS: le istruzioni operative sullo sgravio contributivo nei contratti solidarietà	pag.3
5) INPS: le modalità di gestione del Supporto Formazione e Lavoro	pag.4
6) Le novità sull'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo	pag.5
7) Le novità previdenziali introdotte dalla legge di Bilancio 2024	pag.6
8) Definiti tempi e modalità di presentazione della domanda per il cd. Bonus psicologi	pag.7
<i>Approfondimenti</i>	
1) Lavoro domestico: le novità retributive del 2024	pag.9
2) Modalità e termini di presentazione della domanda di Indennità di discontinuità	pag.12
3) Le novità sugli ammortizzatori sociali in vigore nel 2024	pag.13
<i>Principali Scadenze</i>	pag. 17

IN BREVE

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

[Settore edile: ridotti i contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro per l'anno 2023](#)

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, D.Dirett. 13 dicembre 2023

In data 10 gennaio 2024, nella sez. “pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è stato pubblicato il Decreto Direttoriale *13 dicembre 2023*, relativo alla determinazione della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile per l'anno 2023.

Tale riduzione è individuata, per l'**anno 2023**, nella misura dell'**11,50%**

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO

[Rinnovato il CCNL Lavoro domestico](#)

Accordo di rinnovo 8 gennaio 2024

In data 8 gennaio 2024 è stato siglato – tra FIDALDO e DOMINA con FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL e FEDERCOLF – il rinnovo del CCNL per il personale domestico. Nel dettaglio:

- sono stati **ridefiniti i minimi tabellari** in base alla convivenza o non convivenza del lavoratore, al tipo di attività prestata o di assistenza, alla durata giornaliera e al livello;
- è stata definita l'**indennità di vitto e alloggio**;
- sono stati fissati gli importi delle **indennità variabili**.

L'accordo in commento decorre **dal 1° gennaio 2024**.

Vedi l'Approfondimento

INAIL, AUTOLIQUIDAZIONE

[INAIL: il tasso di interesse per il pagamento rateale autoliquidazione 2023-2024](#)

INAIL, Istruzioni operative 9 gennaio 2024, n. 268

L'INAIL – con Istruzioni operative del 9 gennaio 2024, prot. n. 268 – ha reso noto il tasso di interesse annuo e coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate dell'autoliquidazione 2023/2024.

Al riguardo, il **tasso** da utilizzare per il calcolo degli interessi da versare in caso di **pagamento rateale** del premio di autoliquidazione è pari al **3,76%**.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

[INPS: le istruzioni operative sullo sgravio contributivo nei contratti solidarietà](#)

INPS, Messaggio 2 gennaio 2023, n. 5

L'INPS – con Messaggio del 2 gennaio 2023, n. 5 – ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo, connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultano **conclusi entro il 30 giugno 2022**.

La Struttura territoriale competente, accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege n. 608/1996".

Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali espongono nel **flusso UniEmens** le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all'interno di "DenunciaAziendale", "AltrePartiteACredito":

- nell'elemento "CausaleACredito" il codice causale "L990"
- nell'elemento "SommaACredito" il relativo importo.

Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate **entro il 16 aprile 2024**.

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

[INPS: le modalità di gestione del Supporto Formazione e Lavoro](#)

INPS, Messaggio 3 gennaio 2024, n. 27

L'INPS – con Messaggio del 3 gennaio 2024, n. 27 – è intervenuto in merito all'accesso alla misura del **Supporto per la Formazione e il Lavoro**, per cui è previsto un percorso di attivazione lavorativa: com'è noto, il richiedente deve iscriversi al Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa (SIISL), sottoscrivere il Patto di attivazione digitale e sottoscrivere o aggiornare il Patto di servizio personalizzato presso i Centri per l'Impiego o altro servizio per il lavoro competente, da cui viene avviato ad un percorso formativo o ad altra iniziativa di attivazione lavorativa.

Il **beneficio economico** erogato a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, pari ad un **importo mensile di € 350**, riconosciuto per la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità, decorre dall'effettiva partecipazione ad una delle seguenti attività:

- orientamento specialistico;
- accompagnamento al lavoro;
- attivazione del tirocinio;
- incontro tra domanda e offerta;
- avviamento a formazione;
- sostegno alla mobilità territoriale;
- lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva;
- supporto all'autoimpiego.
- servizio civile universale.

Il riconoscimento dell'indennità SFL è **condizionato all'effettiva partecipazione ad un'iniziativa di politica attiva** (corso formativo o altro) ed è riconosciuta per la durata del programma.

Al termine del corso o dell'attività, il servizio competente dovrà inserire tempestivamente e, comunque, entro lo stesso mese, l'informazione della sua conclusione.

INPS, PRESTAZIONI

[Le novità sull'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo](#)

INPS, Circolare 3 gennaio 2023, n. 2

L'INPS – con Circolare del 3 gennaio 2023, n. 2 – ha reso note le nuove disposizioni in materia di **indennità di discontinuità** a favore dei lavoratori del **settore dello spettacolo**.

L'indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori che possono fare valere, al momento della presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti **requisiti**:

- essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
- essere residente in Italia da almeno un anno;
- essere in possesso di un reddito ai fini IRPEF, determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a € 25.000 nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
- avere maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità NASpI nel medesimo anno;
- avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità, ex art. 16, D.Lgs. n. 81/2015;
- non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

Vedi l'Approfondimento

[Le novità previdenziali introdotte dalla legge di Bilancio 2024](#)

INPS, Circolare 5 gennaio 2024, n. 4

L'INPS – con Circolare del 5 gennaio 2024, n. 4 – ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni aventi riflessi in materia di **ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro** e di **sostegno al reddito** e alle famiglie nel corso dell'anno 2024.

Di seguito le tematiche affrontate dal provvedimento in specie:

1. Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (**ISCRO**)
2. Modifica della misura dell'indennità giornaliera di **malattia per la gente di mare**
3. Misure in materia di **ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro**
 - 3.1. Proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del **settore dei call center**
 - 3.2 Trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di **crisi industriale complessa**
 - 3.3 Proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da **aziende sequestrate o confiscate** sottoposte ad amministrazione giudiziaria
 - 3.4 Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività in favore delle imprese che **cessano l'attività produttiva**
 - 3.5 Proroga dell'integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per i dipendenti del **gruppo ILVA**
 - 3.6 Incremento della dotazione finanziaria per la concessione del **trattamento straordinario di integrazione salariale** di cui all'articolo 22-bis del D.Lgs. n. 148/2015
 - 3.7 Ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per le imprese con **rilevanza economica strategica**
 - 3.8 Intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di **transizione occupazionale**
 - 3.9 Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di **riorganizzazione** e situazioni di particolare difficoltà economica

4. Congedo parentale

5. Misure in materia di lavoro e di ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori dipendenti di **Alitalia** – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. e norme in materia di integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti in piani di sviluppo strategico.

Vedi l'Approfondimento

POLITICHE SOCIALI

[Definiti tempi e modalità di presentazione della domanda per il cd. Bonus psicologi](#)

D.M. 24 novembre 2023

Nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2024, n. 7 è stato pubblicato il decreto Min. Salute 24 novembre 2023, recante “Definizione dei tempi di presentazione della domanda, nonché dell’entità e della validità del contributo di cui all'art. 1, comma 538 della legge n. 197/2022 - c.d. «bonus psicologi»”.

Il provvedimento definisce, **a decorrere dall'anno 2023**, i tempi per la presentazione della domanda per accedere al contributo che è ridefinito l'importo **massimo in € 1.500 per persona** nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di **8 milioni** di euro a decorrere **dall'anno 2024**, nonché l’entità e la validità dello stesso.

Il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a € 50.000.

A decorrere dall'anno 2023, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell'indicatore della situazione economia equivalente:

- ISEE inferiore ad € 15.000 il beneficio, fino ad € 50 per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in € 1.500 per ogni beneficiario;
- ISEE compreso tra € 15.000 e € 30.000 il beneficio, fino ad € 50 per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in € 1.000 per ogni beneficiario;
- ISEE superiore ad € 30.000 e non superiore ad € 50.000 il beneficio, fino ad € 50 per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in € 500 per ogni beneficiario.

A decorrere dall'anno 2023, la **domanda di accesso al beneficio** potrà essere presentata annualmente accedendo alla **piattaforma INPS**, a decorrere dalla data individuata dall'INPS e comunicata con un preavviso di almeno trenta giorni, per un periodo non inferiore a sessanta giorni.

A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare delle risorse.

Le graduatorie restano valide fino a esaurimento delle risorse per l'anno di riferimento.

A decorrere dall'anno 2023, il beneficio dovrà essere utilizzato **entro duecentosettanta** giorni dalla **data di accoglimento della domanda**.

APPROFONDIMENTI

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO

Lavoro domestico: le novità retributive del 2024

Sono stati definiti, con decorrenza 1° gennaio 2024, i nuovi minimi retributivi nel CCNL Lavoro Domestico.
Nelle tabelle seguenti, gli importi riparametrati per attività e livello.

TabellaA Lavoratori conviventi art. 14 co. 1, lett. a)		
Livello	Valori mensili	Indennità
A	729,25	
AS	861,86	
B	928,15	
BS	994,44	
C	1.060,76	
CS	1.127,04	
D	1.325,92	196,07
DS	1.392,21	196,07

TabellaB Lavoratori di cui art. 14 co. 2	
Livello	Valori mensili
B	662,96
BS	696,13
C	769,02

TabellaC Lavoratori non conviventi art. 14 co. 2 lett. b)	
Livello	Valori orari
A	5,30
AS	6,24
B	6,62
BS	7,03
C	7,42
CS	7,83
D	9,03
DS	9,41

TabellaD Assistenza notturna Art. 10 (Valori mensili)		
Livello	Autosufficienti	Non autosufficienti
BS	1.143,60	
CS		1.296,09
DS		1.601,09

TabellaE Presenza notturna Art. 11	
Livello	Valori mensili
Liv. Unico	765,71

TabellaF Indennità (valori giornalieri)				
Livello	Pranzo e/o colazione	Cena	Alloggio	Totale indennità vitto e alloggio
BS	2,28	2,28	1,96	6,52

TabellaG Lavoratori di cui all'art. 14 co. 9	
Livello	Valori orari
CS	8,41
DS	10,15

Tabella H (Fino al compimento del 6° anno del bambino, alla babysitter inquadrata nel liv. BS) Indennità art. 34 co. 3			
Livello	Valori mensili	Valori mensili Lavoratori tabella B	Valori orari
BS	130,78	91,63	0,79

Tabella I (Addetto all'assistenza di più di una persona non autosufficiente inquadrato nei livv. CS o DS) Indennità art. 34 co. 4		
Livello	Valori mensili	Valori orari
CS	112,97	0,66
DS	112,97	0,66

Tabella L (Lavoratori in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma UNI 11766/2019) Indennità art. 34 co. 7	
Livello	Valori mensili
B	9,04
BS	11,30
CS	11,30

Le indennità declinate nelle tabelle H, I, L sono assorbibili da eventuali superminimi individuali migliorativi.

INPS, PRESTAZIONI

Modalità e termini di presentazione della domanda di Indennità di discontinuità

L'INPS - con Circolare n. 2/2024 - ha fornito le indicazioni applicative delle disposizioni in materia di **indennità di discontinuità** a favore dei lavoratori del **settore dello spettacolo**, a decorrere **dal 1° gennaio 2024**.

L'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di **312 giornate annue complessive**.

I **contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale** regolarmente indennizzati sono invece considerati utili ai soli fini del raggiungimento del **requisito contributivo (60 giornate)**.

La misura giornaliera dell'indennità di discontinuità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'**iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo** relative all'anno precedente la presentazione della domanda dell'indennità.

Pertanto, ai fini della determinazione della **retribuzione media giornaliera** si prende a riferimento la retribuzione imponibile dell'anno di riferimento (anno civile precedente alla presentazione della domanda) e si divide la stessa per il numero delle giornate coperte da contribuzione derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa per cui è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Viene quindi prima calcolata la retribuzione media giornaliera come sopra specificato e, successivamente, determinato l'importo giornaliero dell'indennità nella misura del **60% della predetta retribuzione media**.

Le giornate riconosciute a titolo di indennità di discontinuità sono accreditate figurativamente nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nei limiti dei periodi non coperti da contribuzione a qualsiasi altro titolo e sono utili fino a concorrenza del numero di giornate richieste per il raggiungimento del requisito dell'annualità di contribuzione.

Il periodo di **contribuzione figurativa** derivante dall'indennità di discontinuità è **computato ai fini dell'anzianità contributiva** utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici.

L'indennità di discontinuità **non è cumulabile**, nell'anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio, con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura, nonché con l'indennità NASpI erogata in forma anticipata e con le prestazioni integrative di durata dell'indennità NASpI.

È dovuto un **contributo a carico del datore di lavoro** o committente con aliquota pari **all'1% dell'imponibile contributivo**, nonché un **contributo di solidarietà** a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo **0,50% della retribuzione**.

A decorrere **dal 1° gennaio 2024**, per i lavoratori subordinati il contributo addizionale è pari all'**1,10% dell'imponibile previdenziale**.

Per fruire dell'indennità di discontinuità i potenziali beneficiari devono, a pena di decadenza, presentare apposita **domanda all'INPS**, esclusivamente in via telematica, **entro la data del 30 marzo di ogni anno**, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell'Istituto.

Laddove il 30 marzo cada di domenica o di altro giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.

La domanda è **disponibile dal 15 gennaio 2024**, accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell'Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > selezionare la voce "Vedi tutti" nella sezione Strumenti > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati sarà necessario selezionare "Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo".

Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle **modalità di pagamento** ove necessario.

INPS, PRESTAZIONI

[Le novità sugli ammortizzatori sociali in vigore nel 2024](#)

L'INPS – con Circolare del 5 gennaio 2024, n. 4 – ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni introdotte (ovvero, prorogate/novellate) dalla legge n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024).

Tra tali misure, appare opportuno approfondire l'**indennità ISCRO**, istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dall'art. 1, comma 386, legge n. 178/2020 nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro

autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

A decorrere **dal 2024**, tale misura viene riconosciuta a regime, salvo alcune modifiche nei **requisiti di accesso**.

L'ISCRO è riconosciuta in favore dei soggetti di cui sopra detto che possono far valere congiuntamente i seguenti **requisiti**:

- a) **non sono titolari di trattamento pensionistico** diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) **non sono beneficiari di Assegno di inclusione**: scompare il riferimento al Reddito di cittadinanza;
- c) hanno prodotto un **reddito di lavoro autonomo**, nell'anno precedente la presentazione della domanda, **inferiore al 70%** della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda: la Legge di bilancio per il 2021 faceva invece riferimento alla produzione di un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- d) hanno dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un **reddito non superiore ad € 12.000** annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
- e) sono in regola con la **contribuzione previdenziale obbligatoria**;
- f) sono **titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni** - e non più da almeno 4 - alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso. La cessazione della Partita IVA nel corso della erogazione dell'ISCRO determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate successivamente alla data in cui è cessata l'attività.

I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'ISCRO.

L'erogazione dell'ISCRO è inoltre condizionata alla **partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale**.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 1° marzo 2024, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento.

Il **monitoraggio** relativo alla partecipazione dei beneficiari dell'ISCRO ai percorsi di aggiornamento è affidato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'ISCRO è erogata per 6 mensilità dall'INPS ed è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda.

Il relativo importo non può, in ogni caso, superare il limite di € 800 mensili e non può essere inferiore ad € 250 mensili, limiti annualmente rivalutati sulla base degli indici Istat.

L'indennità spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, **non comporta accredito di contribuzione figurativa** e concorre alla formazione del reddito.

La domanda – recante l'autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse – è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il termine del 31 ottobre di ciascun anno di fruizione.

Si prevede che la prestazione non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.

Quanto alle altre misure, si segnala quanto segue:

- **dipendenti call center** - per l'anno 2024 si prevede il finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, non rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, per cui è ammessa la specifica indennità, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia.
- **aree di crisi industriale complessa** - prorogata la cassa integrazione, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.
- **dipendenti da aziende sequestrate o confiscate** - prorogato, per il triennio 2024-2026, il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria. L'intervento, di entità pari al trattamento di integrazione salariale, è prorogato per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio.
- **cessazione di attività** - prorogata per l'anno 2024 la possibilità, per le imprese che abbiano cessato o stiano cessando l'attività produttiva, di accedere a un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi. L'ammissione all'intervento straordinario resta subordinata, tra le altre condizioni, alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in cui viene verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento e indicato il relativo onere finanziario.

- **trattamento straordinario di integrazione salariale** - per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale.
- **imprese con rilevanza economica strategica** - riconosciuto un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) alle imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piano di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità. I trattamenti possono riguardare anche periodi antecedenti al 1° gennaio 2024. L'ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.
- **accordi di transizione occupazionale** - nel corso dell'anno 2024 continuerà a trovare applicazione la previsione che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, prevede la possibilità di ricorrere a un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria. Il trattamento, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili, in relazione alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale. La disposizione si rivolge ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Martedì 16/01/2024	Assist. Fiscale	Comunicazione ai dipendenti di voler prestare assistenza fiscale diretta	Datori di lavoro sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale	
Martedì 16/01/2024	INPS	Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria	Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti	Modello F 24 on line
Martedì 16/01/2024	INPS	Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria	Committenti	Modello F 24 on line
Martedì 16/01/2024	INPS	Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente	Datori di lavoro	Modello F 24 on line

Data scadenza/decorrenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Martedì 16/01/2024	INPS	Versamento contributo ordinario fondo di integrazione salariale.	Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J)	Modello F 24 on line
Martedì 16/01/2024	INPS ex ENPALS	Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente	Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport	Modello F 24 on line
Martedì 16/01/2024	IRPEF	Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line
Martedì 16/01/2024	IRPEF	Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line

Data scadenza/decorrenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
		seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.		
Martedì 16/01/2024	IRPEF	Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell'addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, l'addizionale residua dovuta e versata in un'unica soluzione.	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line
Martedì 16/01/2024	INPGI	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata)	Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratto di collaborazione	Modello F24/Accise
Martedì 16/01/2024	CASAGIT	Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente	Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti	Bonifico bancario - Denuncia modello DASM

Data scadenza/decorrenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Lunedì 22/01/2024	Fondi	Previdapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti	Aziende Piccola Media Industria	Modello PREV/1 e versamento su C/C bancario
Lunedì 22/01/2024	Fondi	Previdai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti	Aziende industriali	Bonifico bancario - Denuncia telematica al fondo
Lunedì 22/01/2024	FASC	Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati	Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica	Bonifico bancario - Denuncia telematica
Giovedì 25/01/2024	ENPAIA	Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati	Aziende agricole	M.A.V. bancario - denuncia on line
Mercoledì 31/01/2024	INPS ex ENPALS	Denuncia contributiva mensile unificata	Aziende settori sport e spettacolo	Procedura telematica
Mercoledì 31/01/2024	INPS	Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi	Datori di lavoro	Trasmissione telematica

Data scadenza/decorrenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Mercoledì 31/01/2024	INPS	Denuncia trimestrale lavoro agricolo	Aziende agricole	Modello DMAG- Unico telematica
Mercoledì 31/01/2024	LUL	Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente	Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta	Stampa meccanografica - Stampa Laser
Mercoledì 31/01/2024	Assunzioni obbligatorie	Invio Prospetto informativo disabili	Datori di lavoro soggetti obbligati	Trasmissione telematica